

Esposto alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia

Ill.mo Signor Procuratore,

Le scrivo per portare alla Sua attenzione quanto segue, allo scopo di valutare se, dalle condotte di seguito esposte, possa ritenersi integrata un'ipotesi di danno erariale.

1. Nella seduta n. 150 del 22 gennaio 2016, la Giunta regionale della Lombardia, composta dai signori Roberto Maroni, Fabrizio Sala, Valentina Aprea, Viviana Beccalossi, Simona Bordonali, Francesca Brianza, Cristina Cappellini, Giovanni Fava, Giulio Gallera, Massimo Garavaglia, Mario Melazzini, Mauro Parolini, Antonio Rossi, Alessandro Sorte e Claudia Terzi ha "preso atto", con deliberazione n. X/4746 in pari data, della "comunicazione" del Presidente Roberto Maroni di concerto con l'Assessore Cristina Cappellini avente il seguente oggetto: "Family Day del 30 gennaio 2016".

2. La comunicazione in argomento dichiara che *"la Regione Lombardia tutela e sostiene la famiglia, intesa quale nucleo fondamentale della società, sia sul piano culturale che con azioni concrete"*.

Richiamato il convegno *"Nutrire la Famiglia per nutrire Il Futuro"* svoltosi presso i locali dell'Amministrazione regionale di Palazzo Pirelli il 17 ottobre 2015, il Presidente ha delineato le modalità di partecipazione della Regione al "Family Day" in programma a Roma il 30 gennaio 2016, con la precisazione testuale per cui *"il coinvolgimento della Regione prevede (-) la partecipazione di Assessori e Consiglieri alla manifestazione a Roma; (-) la presenza del Gonfalone Regionale; (i) l'esposizione sulla facciata di Palazzo Pirelli della scritta "Family Day"*.

La comunicazione in esame è corredata da un vero e proprio progetto tuotato recante la facciata di Palazzo Pirelli (lato piazza Duca D'Aosta) recante la distribuzione delle illuminazioni volte a comporre la scritta in questione.

3. Senza necessità di prendere partito sulla palese inopportunità che un'iniziativa, che non soltanto rispecchia l'orientamento della maggioranza di governo regionale, ma che, per le sue caratteristiche intrinseche, si propone prioritariamente di conculcare e condizionare il percorso di approvazione del c.d. "d.d.l. Cirinnà" sul riconoscimento, la disciplina e la tutela delle unioni civili (anche per ovviare alle recenti e continue condanne riportate dalla Repubblica in ragione dell'assenza di una siffatta normativa), occorre qui puntualizzare quanto in appresso.

4. La disciplina del patrocinio della Regione Lombardia in favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati è portata dalla LR 12 settembre 1986, n. 50.

Dal "combinato disposto" degli artt. 1, lett. a), 5, comma 1, della Legge, s'evince che le manifestazioni debbano avere un rilievo esclusivamente regionale: l'art. 5, comma 2, dispone che *"il rilievo regionale dell'iniziativa o della manifestazione è motivato e*

attestato dagli atti degli organi della Regione di conferimento del patronato, del patrocinio o del contributo”.

L'art. 7 prevede che “il patronato, il patrocinio, la partecipazione della Regione a comitati d'onore o altre forme di onorificenza che non comportano impegni di spesa per la Regione stessa sono richiesti dai promotori delle iniziative e delle manifestazioni di rilievo regionale... con istanza motivata da presentare al Presidente della Giunta regionale, agli assessori o ai sottosegretari competenti per materia” e dagli stessi soggetti possono essere concessi.

L'art. 10 della Legge estende le disposizioni di cui all'art. 7 alle iniziative, manifestazioni, esposizioni e mostre di rilievo regionale, nazionale e internazionale “che non godano di altri contributi regionali e che rientrino nelle finalità di cui alla presente legge”.

5. Da tali premesse normative s'evince:

- l'ambito regionale delle iniziative cui la Regione può prestare il proprio avallo;
- l'obbligo di motivare tale rilievo;
- l'assenza di impegni di spesa in capo alla Regione stessa;
- l'obbligo di motivare l'estensione della partecipazione alle iniziative di rilievo nazionale subordinatamente alla verifica che queste già non godano di altre sovvenzioni regionali.

6. Date siffatte premesse, occorre evidenziare, in punto di legittimità, che:

- la manifestazione denominata “Family Day” non ha un rilievo esclusivamente regionale proponendosi, anzi, come iniziativa di carattere nazionale;
- non risulta alcuna specifica motivazione che consenta di ricondurre tale manifestazione al precipuo interesse regionale Lombardo;
- non risulta agli atti alcuna specifica richiesta degli organizzatori della manifestazione in ordine alla concessione del patronato;
- a dispetto del vincolo di cui all'art. 7 della LR 50/1986, che prevede la sostanziale gratuità delle iniziative di patronato, la DGR X/4746 del 22 gennaio 2015 e la Comunicazione del Presidente prevedono invece espressamente “la partecipazione di Assessori e Consiglieri alla manifestazione a Roma” e “la presenza del Gonfalone Regionale”, con spese che saranno verosimilmente poste a carico del Bilancio regionale;
- a dispetto di tali previsioni, la delibera è priva di qualunque attestazione di copertura finanziaria, in spregio a quanto sancito dall'art. 59 della LR 31 marzo 1978, n. 34 e s.m.i.

7. Nel merito, si osserva quanto segue.

L'art. 1, comma 1 dello Statuto regionale sancisce che la Regione Lombardia “esprime e promuove in modo unitario gli interessi delle comunità che insistono sul suo territorio, nel rispetto dei principi dello stato di diritto, democratico e sociale”.

L'art. 2 dello Statuto, a sua volta, stabilisce che la Regione:

- conosce la persona umana come fondamento della comunità regionale e ispira ogni azione al riconoscimento e al rispetto della sua dignità mediante la

tutela e la promozione dei diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo (comma 1);

- promuove la libertà dei singoli e delle comunità, il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni materiali e spirituali, individuali e collettivi, e opera per il superamento delle discriminazioni e delle disuguaglianze civili, economiche e sociali (comma 2);
- garantisce la partecipazione dei singoli cittadini, delle formazioni sociali ed economiche e degli enti locali all'organizzazione politica, economica e sociale della Regione, per rendere effettivi l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri (comma 3).

L'art. 5, comma 2, dello Statuto prevede che la Regione "riconosce e garantisce le autonomie sociali come espressione del naturale processo di aggregazione delle persone e assicura la loro partecipazione alla formazione degli indirizzi generali della politica regionale".

8. In un siffatto contesto non v'è chi non veda come l'utilizzo dei beni strumentali della Regione, l'invio del Gonfalone Regionale e la partecipazione di Assessori e Consiglieri ad una manifestazione di carattere nazionale, caratterizzata da una rappresentatività soltanto parziale delle comunità insistenti sul territorio regionale Lombardo integri, oltre ad una frontale violazione delle funzioni che lo Statuto assegna alla Regione, l'indebito utilizzo di risorse pubbliche per il compimento di attività propagandistiche nell'interesse delle sole forze politiche di maggioranza, se non dei soli soggetti apicali che hanno ottenuto od otterranno visibilità dall'iniziativa.

Ciò, in patente spregio del vincolo di rappresentanza unitaria delle realtà politiche e sociali insistenti sul territorio gravanti sull'Istituzione regionale, e con macroscopica ed inescusabile trascuratezza nell'utilizzo di risorse pubbliche.

9. Per tali ragioni, si confida che codesto Ill.mo Signor Procuratore Regionale convenga con l'esponente nel ritenere sussistenti i presupposti per l'avvio di un giudizio di responsabilità erariale e che voglia dare corso alle iniziative di Sua competenza.

Con osservanza.



Yuri Guaiana
Nato a Cantù (CO), il 03 settembre 1974
Residente a Milano, viale Monza 49, 20125
Segretario dell'Associazione Radicale Certi Diritti
Via di Torre Argentina, 76, Roma, 00186